ISTITUZIONE DEL CENTRO PER LA DOCUMENTAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLE ARTI CONTEMPORANEE E DI NUOVI MUSEI

Art. 11

Estensione dei benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390

Articolo abrogato dal d.p.r. 13 settembre 2005, n. 296.

Abrogato dal 2 febbraio 2006 · versione 6

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei
Estremi	Legge 12 luglio 1999, n. 237
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-centro-per-la-documentazione-e-la-valorizzazione/art-11-estensione-dei-benefici-di-cui-alla-legge-11-luglio-1986-n-390

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it